

notaio

COPIA CONFORME

ALLEGATO A) REPERTORIO N.57307 RACCOLTA N.21657

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA

CROCE AZZURRA CITTA' DI AGROPOLI O.N.L.U.S.

unico,

STATUTO

Art. 01

Costituzione, denominazione, sede, durata

e si

È costituita l'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA CITTA' DI AGROPOLI - O.N.L.U.S., Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede in Agropoli (SA)

Alla via Piave n.79

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata con specifica deliberazione dell'assemblea degli associati.

Art. 02

Caratteristiche peculiari

L'Associazione è di ispirazione cristiana, apolitica e apartitica. Non ha finalità di lucro. Ha carattere di utilità sociale e può svolgere esclusivamente attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della formazione e informazione relativamente alle finalità e agli scopi; pertanto l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali e/o professionali.

L'Associazione rientra nella disciplina prevista nel D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 03

Qualificazione di Onlus

In connessione con quanto sopra detto, l'Associazione, costituita ai sensi e per gli effetti della L.266/91, assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "Onlus".

Art. 04

Finalità e scopi

L'Associazione, senza finalità speculative, si prefigge di promuovere le azioni necessarie per garantire una idonea valutazione, cura, riabilitazione, tutela ed informazione delle persone affette da disturbi depressivi, comprendendo nel proprio bacino di utenza le categorie socialmente svantaggiate come i bambini, gli adolescenti, gli anziani, gli emarginati e le persone a rischio di devianza sociale e le loro famiglie, indipendentemente dal territorio di provenienza e dal credo religioso. L'Associazione promuove anche azioni di psicoprofilassi e di promozione della salute

verso persone sane a rischio di depressione.

Ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, assimilabili ai settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione e formazione:

- a) promuovere sondaggi, conferenze, incontri e dibattiti nell'ambito della Regione Campania;
- b) organizzare programmi di formazione e corsi di istruzione;
- c) favorire la diffusione delle conoscenze mediche, psicologiche e assistenziali di interesse sociale anche mediante pubblicazioni;
- d) creare, mantenere e promuovere gruppi di auto-mutuo-aiuto;
- e) incentivare il volontariato per la soluzione o la riduzione delle problematiche in campo socio sanitario
- f) stimolare la Pubblica Amministrazione per realizzare quanto di innovativo previsto od opportuno a favore di famiglie, di cittadini e di utenti sofferenti a causa di malattia o disagio;
- g) organizzare il soccorso mediante autoambulanze ad ammalati e feriti.
- h) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- i) promuovere ed organizzare la raccolta ed il trasporto del sangue ed il trasporto di organi per trapianti.
- l) organizzare servizi e/o avviare progetti per le finalità e gli scopi sopra elencati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di ogni natura che il Consiglio Direttivo riterrà utile al conseguimento degli scopi istituzionali.

Poiché l'Associazione non ha finalità di lucro, anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali e professionali.

Art. 05

Modalità per il raggiungimento degli scopi

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sia in Italia che all'Estero, filiali e succursali.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini (assistenza alla persona, servizi esterni, ausili tecnici, ecc.) si avvale dell'apporto volontario e gratuito degli associati e di collaboratori 'amici' non soci. Solo in casi particolari e per particolari necessità l'Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite svolte da soci o da terzi. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro

autonomo esclusivamente per il suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Art. 06

I soci

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutte le persone fisiche che, essendo maggiorenni ed essendo interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.

Sono aderenti all'Associazione:

- a) i SOCI FONDATAORI ovvero coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione;
- b) i SOCI ORDINARI ovvero coloro che aderiscono a pieno titolo all'Associazione nel corso della sua esistenza;
- c) i BENEMERITI ovvero coloro che per la loro personalità e per l'attività svolta a favore dell'Associazione hanno contribuito alla sua valorizzazione e coloro che effettuano versamenti o donazioni al patrimonio dell'Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;
- d) gli AMICI ovvero coloro che, anche minorenni, sostengono l'Associazione con la simpatia, con la collaborazione attiva, con la preghiera o con altro mezzo positivo.

Non sono previsti soci temporanei.

Art. 07

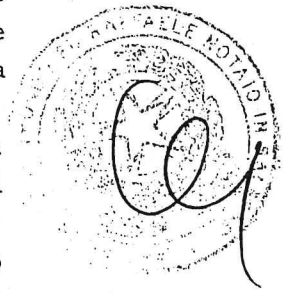
Come diventare SOCIO ORDINARIO

Chi desidera associarsi a pieno titolo, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, ovvero la denominazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune e la data di nascita, il domicilio, ovvero l'ubicazione della sede per i soggetti diversi dalle persone fisiche. I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno inoltre indicare le generalità, come per le persone fisiche, della persona fisica destinata a rappresentarli.

La domanda deve anche contenere una specifica ed esplicita dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo nove.

Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio Direttivo, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo associato sul Libro degli Associati. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 08



Quote associative

Il Consiglio Direttivo, all'atto della determinazione delle quote associative annuali, potrà prevedere un diverso importo per ciascuna categoria di associati. In tal caso, ciascun associato, all'atto della richiesta di ammissione nell'Associazione e quindi di anno in anno, dovrà specificare la categoria di associati a cui vuole appartenere versando la relativa quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In mancanza di tale specificazione, l'associato verrà considerato appartenente alla categoria degli associati per la quale è stabilita la quota associativa annuale di minore importo. Le quote associative, comunque determinate, non sono restituibili per qualsiasi ragione o per qualsivoglia motivazione né durante la vita dell'Associazione né dopo il suo scioglimento.

Art. 09

Come perfezionare l'adesione all'Associazione

Ogni socio, fondatore o ordinario, versa la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Per il primo anno di vita dell'Associazione la quota annuale è di €. 50 (cinquanta euro) per il fondatore e i soci fondatori e di €. 15 (quindici euro) per i soci ordinari.

Ogni nuovo associato deve versare, all'atto dell'ammissione, la quota associativa ed il suo rapporto associativo decorre dalla data in cui la domanda di ammissione è stata accettata. Le quote associative sono annuali (anno solare) non sono rimborsabili in nessun caso compreso il decesso o la perdita della qualità di aderente all'Associazione.

Art. 10

Perdita dell'adesione all'Associazione

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del Codice Civile, può essere richiesto anche senza particolari motivazioni e che ha effetto con il termine dell'esercizio in cui viene richiesto, purché la domanda sia fatta almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio stesso;
- b) per decadenza cioè per la perdita dei requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo sei che venga accertata dal Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione che può aver luogo nei soli casi di:
 - gravi inadempienze alle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione;
 - atti o comportamenti che danneggino l'immagine dell'Associazione o il suo patrimonio o che siano comunque in contrasto con le finalità istituzionali o con i principi ispiratori dell'Associazione stessa;
 - omesso pagamento del contributo associativo annuale entro

il termine del 31 gennaio di ogni anno.

La decadenza e l'esclusione sono deliberati del Consiglio Direttivo e comunicati per iscritto ai destinatari del provvedimento. Detti provvedimenti sono immediatamente efficaci. Contro la delibera di decadenza o esclusione è ammesso ricorso al collegio arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il quale giudicherà senza formalità ed in via definitiva.

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, denominato fondo comune, è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli associati al momento dell'ammissione;
- b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze della gestione;
- c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili e immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dai singoli cittadini.

I fondi verranno depositati presso un istituto di credito o banco posta, stabilito dal Consiglio Direttivo, a firma congiunta del Presidente e del Segretario.

Art. 12

Le entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi determinati dall'Assemblea in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio

Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'Associazione;

- c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versati dagli associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'Associazione;

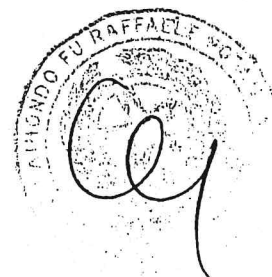
d) dai proventi derivanti dall'attività istituzionale;

e) dai proventi derivanti dalle attività connesse;

f) da rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

g) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Campania, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;

h) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore degli associati e dei non



associati destinatari delle finalità dell'Associazione;

i) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;

j) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

k) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'Associazione.

Le quote associative annuali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti in natura, sono accettati dal Consiglio Direttivo e vengono finalizzati al raggiungimento delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione e/o l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, del fondo comune o di eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale o di riserve, durante la vita dell'Associazione e/o dopo il suo scioglimento.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per l'esclusiva realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 13

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, previo inventario, provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Gli eventuali avanzi risultanti dal bilancio annuale dovranno essere interamente destinati al Fondo Comune ai fini del finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, essendo espressamente vietata ogni e qualsiasi distribuzione e/o assegnazione degli stessi tra gli associati, anche in modo indiretto.

Art. 14

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del C.D.;
- d) il Vice Presidente del C.D.;
- e) il Segretario del C.D.;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15

nominato.

alla pri
maggioranz

restano
ordinaria

scadenza
dall'Assen

Qualora i
dimissioni

consecutiv
sostituito

per tutta
I Consigl

diritto
dell'Assoc

A
F

Il Cons:
dell'Assoc

funzioni d
Questo Cor

in carica
A

Convoc
Il Consigl

assenza da
ogni qualv

almeno una
richiesta

Collegio de
La convocaz

da inviare
giorni pri

telegramma
riunione me

del luogo,
argomenti

Consiglio l
uno dei C

occorre il
caso di par

ne fa le
regolare

sottoscritte
Ar

Poteri
Il Consigli

gestione or
tra l'altro,

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari iscritti ed in regola con il versamento del contributo associativo annuale. L'Assemblea viene convocata, a cura del Presidente del C.D., almeno una volta l'anno entro due mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure a seguito della richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea dei Soci, tanto ordinaria che straordinaria, si intende validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o per delega, la maggioranza di tutti i soci iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali;
- in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D. o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente oppure, nel caso di mancanza di entrambi, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti aventi diritto, che può essere scelta anche tra i non soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Il socio assente ha facoltà di farsi rappresentare da un altro socio, che non sia consigliere, revisore o dipendente dell'Associazione, mediante delega scritta.

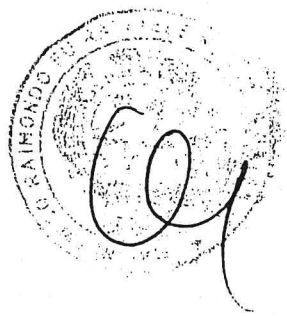
Ciascun socio può rappresentare un solo altro socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le modalità di votazione saranno, di volta in volta, decise a maggioranza, dagli intervenuti aventi diritto. L'elezione delle cariche sociali dovrà aver luogo con il sistema della votazione segreta qualora richiesto da almeno 1/10 (un decimo) dei soci presenti in Assemblea.

È tuttavia valida l'assemblea, anche se non convocata come sopra, quando siano presenti tutti gli organi sociali e tutti i soci.

L'Assemblea può riunirsi presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Art. 16

Attribuzioni dell'assemblea ordinaria



All'assemblea generale ordinaria spetta:

1. la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
2. l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo;
4. l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività;
5. l'approvazione del valore annuale delle quote associative determinato dal Consiglio Direttivo;
6. l'approvazione del regolamento interno;
7. la deliberazione in ordine alle questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
8. determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultati superiori a quelle preventivate.

Art. 17

Attribuzioni dell'assemblea straordinaria

All'assemblea generale straordinaria spetta:

1. l'approvazione delle modifiche al presente statuto; su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta ad almeno di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. La delibera di modifica è adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.
2. la deliberazione in ordine allo scioglimento anticipato dell'Associazione e della nomina del/dei liquidatore/i;
3. le deliberazioni in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.

Ciascun socio che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale e ne faccia espressa richiesta scritta, ha diritto di prendere visione dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci.

Art. 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente scegliendolo tra i soci fondatori, il Vice Presidente ed il Segretario. I Consiglieri durano in carica per il tempo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina e comunque per il periodo non superiore a tre anni, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente. I Consiglieri sono sempre rieleggibili. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con delibera approvata dal Collegio dei Revisori, ove

sole attri
alla dete:
associativ
Ai Consigli
firma e c
alle attri

Dimiss:
Le dimiss:
Direttivo
stesso.
Il Consig
generale d
soci avent

A
Il-Pre
Il Preside
membri, p
quanto il
Al Presiden
1. La
dell'Associ
indicazioni
fronte a
amministrat
2. convoc
3. inoltr
riscuotere
somme a
rilasciando
4. curare
dell'Associ
dei regolar
la necessit
5. convoc
per l'esecu
6. la cor
associativi
regolare te
7. provve
regolamenti
gestione or
8. adotta:
deliberazio
quali, tut
occasione d
9. promuov
amministrat
giurisdizio

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere, nel proprio seno, nella prima riunione del mandato, il Presidente, scelto tra i soci fondatori, il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- convocare l'Assemblea dei soci, fondatori e ordinari;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione dei soci;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, la quota associativa di ammissione per i nuovi associati;
- determinare, entro il giorno trenta giugno di ogni anno, il contributo associativo annuale ordinario in relazione ai costi e alle spese preventivate nell'esercizio;
- formulare il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- deliberare sulla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'impegno dei fondi dell'Associazione e sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari e mobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare in ordine all'assunzione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria, anche ipotecaria, sia attiva che passiva, conferendo i necessari poteri di rappresentanza;
- dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
- designare i rappresentanti dell'Associazione nei vari Enti o Organismi;
- deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente;
- nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti;
- predisporre i regolamenti interni di organizzazione e di amministrazione dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare sui programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge e dell'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni, comprese quelle all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati, ad uno o più dei propri componenti. Non possono essere delegate le

L'Assemb
L'Assemb
delibere
eventual
se asser
L'Assemb
ordinari
contribu
a cura
due me
convocaz
della s
La conv
della
L'Assemb
ritenuto
oppure
terzo) c
L'Assemb
intende
• in pr
per del
regola c
• in s
stesso
presenti
L'Assemb
di sua
mancanza
interven
non soci
Ciascun
facoltà
consigli
mediante
Ciascun
delibera
modalità
maggiora
delle c
votazion
decimo)
È tutta
sopra, c
i soci.
L'Assemb
purchè i

nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dai soci, quelli che restano sono obbligati a convocare, l'Assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri venuti meno. La scadenza della carica degli amministratori nominati dall'Assemblea sarà quella degli amministratori sostituiti. Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso. I Consiglieri non hanno diritto a compenso; hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 19

Primo Consiglio Direttivo

Il Consiglio insediato all'atto della costituzione dell'Associazione è composto da tre membri con stabilite le funzioni del Presidente, Vicepresidente e Segretario. Questo Consiglio insediato all'atto della costituzione dura in carica cinque anni.

Art. 20

Convocazione del Consiglio Direttivo

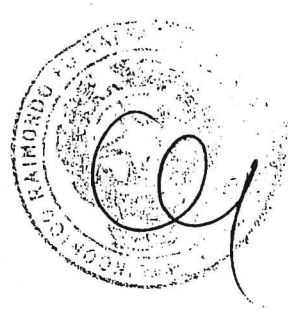
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente secondo scadenze prefissate e/o ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto o fax o e-mail da inviare ai consiglieri ed ai revisori non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma che deve pervenire almeno un giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Della riunione del Consiglio verrà redatto regolare verbale trascritto nell'apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Poteri e attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:



sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi.

Ai Consiglieri Delegati possono essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

Art. 22

Dimissioni e revoca del Consiglio Direttivo

Le dimissioni scritte della maggioranza del Consiglio Direttivo fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea generale dei soci con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, purchè parte dei soci fondatori, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta:

1. La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio e avanti alle autorità amministrative;
2. convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
3. inoltrare istanze in favore dell'Associazione e riscuotere da pubbliche amministrazioni e da quant'altri somme a qualsiasi titolo per conto dell'Associazione, rilasciandone quietanza liberatoria;
4. curare il buon andamento sociale e amministrativo dell'Associazione, verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità;
5. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e disporre per l'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate;
6. la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associativi presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
7. provvedere, in conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'Associazione;
8. adottare, in caso di necessità e/o urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali, tuttavia, dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
9. promuovere le azioni davanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;



10. provvedere, se del caso, a tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'Associazione.

I medesimi poteri e spettanze sono attribuiti al Vice Presidente che opera in caso di assenza o impedimento del Presidente o su delega dello stesso Presidente per taluni specifici compiti o settori.

Art. 24

Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea del Consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione. In particolare il Segretario:

- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;

- svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

Al Segretario compete la tenuta dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 25

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, la cui nomina è facoltativa e viene deliberata dall'Assemblea ordinaria, dura in carica un triennio e si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dall'Assemblea, anche tra i non associati, purchè con opportune competenze professionali. I membri supplenti subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. La carica di Revisore è gratuita. Il Collegio dei Revisori, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.

Il Collegio dei Revisori è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti. Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

Partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento ma senza diritto al voto.

Art. 26

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. È previsto solo il rimborso

delle s

Per ogn
soci e
Diretti

applic
derivanti
sociali
decisioni
• un me
• il p
membri
su ricc
del Tri
Il Col
equità
particol

quattro
Il lodo
valore
Arbitral
espresso
giudiziale

Scioglin
Lo sci
compimer
ai sens
e per al
Lo scio
dall'Ass
quinti)
voto.

straordi
tra i nc
L'intero
risultan
destinat
comunque
quelle d

Ade
L'Assemb
maggiora
organizz
medesime
europeo.

occorrenti
ministrativo

delle spese regolarmente documentate.

Art. 27

Clausola compromissoria arbitrale

i al Vice
dimento del
per taluni

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci ed il Consiglio Direttivo in ordine all'interpretazione, esecuzione od applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un Collegio Arbitrale così composto:

l'esecuzione
Direttivo e
e iniziative

- un membro scelto da ognuna delle parti contendenti;
- il presidente scelto di comune accordo dagli altri due membri come sopra nominati ovvero, in mancanza di accordo, su ricorso anche di uno solo degli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Salerno.

l'esecuzione
ciazione;

Il Collegio Arbitrale deciderà insindacabilmente secondo equità ed in esenzione da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui a titolo ottavo, libro quattro del Codice di Procedura Civile.

dalle norme
attribuitegli

Il lodo arbitrale, emesso senza formalità di procedura, avrà valore vincolante per le parti. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definite, salvi i casi per i quali la legge espressamente ne consenta l'impugnazione, avanti l'autorità giudiziaria.

verbalizzante
oscrivendo i

ministrazione

Art. 28

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

ativa e viene
n carica un
di due membri
non associati,
i. I membri
di un membro
l Collegio dei
ssistere alle
del Consiglio

Lo scioglimento dell'Associazione avrà luogo per il compimento del periodo della sua durata, naturale o prorogata ai sensi del presente statuto, per deliberazione assembleare e per altre cause previste dal codice civile.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci iscritti all'Assemblea aventi diritto di voto. In qualunque caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, stabilendone i poteri.

prima volta dal
one elegge il
gio stesso. Il
dei voti. Esso
della gestione
edisponendo una
one del conto

L'intero patrimonio residuo della liquidazione, come risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere destinato ad altra organizzazione o Onlus, non avente comunque scopo di lucro e perseguita finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 29

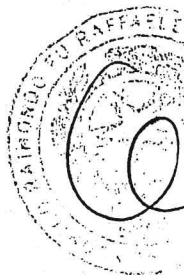
Adesione ad altre organizzazioni

semblea e del
ento ma senza

L'Assemblea può deliberare, con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, l'adesione ad altre organizzazioni senza finalità di lucro che condividono le medesime finalità in ambito locale, regionale, nazionale o europeo.

Art. 30

olo il rimborso



Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Pinto Giuseppe, Rossella Squecco, Stefania Nobili, Lucia Vitale, Elena Vitale, dr. Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.14 facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per uso

Salerno, li

Consentito
28/12/2024

